

## **Consiglio Notarile di Milano**

*Massima approvata dall'Osservatorio sulla riforma del diritto societario in data 14 luglio 2010*

### **Trasferimento dell'indirizzo di sede secondaria italiana di società estera nell'ambito dello stesso comune.**

Le società estere che costituiscono in Italia una sede secondaria sono soggette, ai sensi dell'art. 2508 codice civile, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali.

In conseguenza di ciò, in caso di trasferimento, nell'ambito dello stesso comune, dell'indirizzo della sede secondaria italiana di una società estera si applica lo stesso regime previsto dal codice civile per la pubblicità nel Registro delle Imprese del trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria di una società italiana.

Quindi (come già affermato nella massima in tema di trasferimento dell'indirizzo di sede secondaria di società italiana del 2004) in caso di trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria italiana della società estera, la pubblicità nel Registro delle Imprese avviene con il deposito della relativa dichiarazione da parte del preposto della sede secondaria stessa, (che svolge in Italia la funzione di rappresentante stabile della società estera) e, di norma, senza necessità di allegare documentazione, salvo che risulti depositato nel Registro delle Imprese lo statuto della società estera contenente l'indirizzo completo della sede secondaria.

*Massima approvata dall'Osservatorio sulla riforma del diritto societario in data 15 settembre 2010*

## **Rimborso della partecipazione del socio di s.r.l. receduto mediante l'utilizzo di riserve disponibili e conseguente accrescimento delle partecipazioni degli altri soci: pubblicità nel registro delle imprese**

Con la massima del marzo 2006 *l'Osservatorio permanente dei conservatori e dei notai della Lombardia* segnalava che il Registro delle Imprese avrebbe assicurato pubblicità al recesso del socio di srl mediante il deposito annuale dell'elenco-soci. Questa iscrizione permetteva infatti l'allineamento tra i dati del Registro e le informazioni contenute nel libro dei soci, rendendo conoscibili anche le variazioni degli assetti sociali dipendenti dal recesso.

Come è noto, sia la tenuta obbligatoria del libro dei soci sia il deposito annuale dell'elenco dei soci sono stati successivamente abrogati per le srl dall'art. 16 commi 12 *septies* e *octies* della legge n. 2/2009. Non solo: l'art. 16 comma 12 *quater* della medesima legge ha rafforzato il valore della pubblicità d'impresa riferita ai trasferimenti delle partecipazioni sociali. Il nuovo art. 2470, comma 1, c.c. prevede infatti che "*Il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto di fronte alla società dal momento del deposito*" dell'atto nel registro delle imprese.

Il nuovo quadro normativo fa ritenere che la vicenda societaria sopra ricordata debba ora formare oggetto di uno specifico adempimento pubblicitario, tenuto conto dell'effetto di riassetto in accrescimento delle altre partecipazioni dipendente dall'avvenuto recesso e dell'importanza che la vigente disciplina attribuisce alla pubblicità degli assetti proprietari della srl nel Registro delle Imprese.

### RECESSO DEL SOCIO CON ACCRESCIMENTO DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI

Legittimato all'adempimento: amministratore

Termine: nessuno

Modello S2 e Modello Note - compilato con la seguente dicitura: "*Recesso del socio.. con liquidazione della quota effettuata mediante utilizzo di riserve disponibili e proporzionale accrescimento delle partecipazioni degli altri soci*".

Codice atto A99 - Codice forma atto "Altra forma"

Modello S - codice atto 508 - compilato nella parte relativa all'elenco dei soci, avendo cura di rispettare il principio di proporzionalità.

*Allegati:* copia semplice (scansione ottica) della delibera della società che dispone la liquidazione della quota al socio receduto mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento della partecipazione dei soci rimasti.

Diritti di segreteria: euro 90,00; Imposta di bollo: euro 65,00

*Massima approvata dall'Osservatorio sulla riforma del diritto societario in data 17 novembre 2010*

## **Dichiarazione di recesso in s.r.l.: richiesta di annotazione in pendenza del procedimento**

La titolarità delle partecipazioni societarie è certificata, in via ordinaria, dal Registro delle Imprese, cui tale funzione è stata delegata, da ultimo, dalla legge n. 2/2009.

La disciplina non prevede invece alcuna specifica forma di pubblicità per la dichiarazione di recesso, intendendosi per tale la dichiarazione - unilaterale e recettizia - mediante il quale il socio manifesta la propria volontà di risolvere il contratto sociale nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dai patti sociali.

La dichiarazione di recesso si configura come atto iniziale di un procedimento complesso, cui non sempre necessariamente consegue lo scioglimento del rapporto in capo al socio recedente e quindi la modifica degli assetti proprietari della società.

Considerata l'importanza della funzione certificatoria attribuita dal legislatore al Registro delle Imprese, appare opportuno consentire al socio recedente - come facoltà, non sussistendo alcun obbligo in tal senso - una forma di pubblicità idonea a far risultare, a margine della propria partecipazione, l'avvenuto esercizio del diritto di recesso.

Si ritiene pertanto possibile che il socio recedente richieda al Registro delle Imprese l'annotazione della propria dichiarazione di recesso, comprovando la avvenuta conoscenza della stessa da parte della società.

La notizia è pubblicata nella posizione anagrafica della società come mera annotazione e quindi con permanenza della posizione del socio dichiarante, che continua ad essere certificato come tale sino a quando non sia comunicato, a cura dell'organo amministrativo o del professionista legittimato, l'assetto sociale definitivo conseguente al recesso e al compimento delle operazioni di "liquidazione" della sua partecipazione.

La domanda di annotazione può essere effettuata dall'interessato, senza termine perentorio, mediante:

- modello S - Codice Atto A 18;
- riquadro B - estremi dell'atto - codice formato "C" (comunicazione), data atto (data del ricevimento della comunicazione da parte della società);
- compilazione del riquadro "*indicazioni analitiche variazioni*" mediante selezione della voce "*variazione domicilio e altre informazioni quota*";
- compilazione del campo note con la seguente dicitura: "*dichiarazione di recesso effettuata in data.con nota ricevuta dalla società il...*".

Allegazione della documentazione correlata (copia ottica semplice della dichiarazione di recesso e della documentazione comprovante la sua ricezione da parte della società).

Bollo ? 65,00

Diritto Segreteria ? 90,00

Qualora il procedimento che ha avuto inizio con la dichiarazione di recesso come sopra annotata non si concluda con la risoluzione del rapporto sociale in capo al recedente (si pensi, ad esempio, all'ipotesi della revoca della deliberazione che ha determinato il recesso) sarà necessario, a salvaguardia della funzione certificatoria del Registro Imprese che sia richiesta la cancellazione dell'annotazione eseguita.

Legittimati a detta richiesta, senza termini perentori, sono il socio che ha dichiarato l'esercizio del recesso o l'organo amministrativo (ovvero il professionista legittimato). La richiesta sarà effettuata con le modalità ed oneri sopra indicati.